




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta all'interrogazione parlamentare n.4-08215, pubblicata sul R.S. 748 del 24.2.2005, con comunicazione prot. N. 1080 del 16.5.2005, ha chiarito quanto segue:

Oggetto: Pneumatici invernali e catene da neve



“...la vigente normativa già considera equivalente l'uso di catene da neve a quello di pneumatici da neve ai fini dell'osservanza dell'obbligo sancito dal combinato disposto degli articoli 146 decreto legislativo 285/92 e 122 comma 8 d.P.R. 495/92.

Non si ritiene pertanto che possano esservi incertezze interpretative nell'applicazione delle norme in questione. Per quanto concerne poi la prospettata eventualità di modifiche al Codice della Strada volte ad introdurre l'obbligo di tenere sempre le catene a bordo dei veicoli, si deve osservare che tale eventuale norma non sarebbe comunque risolutiva del prospettato problema in quanto il previsto obbligo di equipaggiamento del veicolo durante la circolazione potrebbe riguardare solo i veicoli immatricolati in Italia essendo in contrasto con il diritto comunitario l'introduzione unilaterale in tale materia di norme nazionali cogenti *erga omnes*.

Si consideri inoltre che su alcuni tipi di autovetture date le loro caratteristiche costruttive non possono essere montate le catene da neve; tali autoveicoli pertanto dovrebbero essere sempre equipaggiati con pneumatici da neve.


Si ritiene, in conclusione, che in casi di straordinari eventi atmosferici, lo strumento maggiormente idoneo a limitare i disagi sia costituito dall'informazione sulle condizioni della viabilità...”



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con comunicazione n. 612/205 del 31 marzo 2005 ha chiarito quanto segue:

Oggetto:
**Pneumatici invernali
e catene da neve**



“... si comunica che in caso di neve vale il disposto di cui all'art. 6 c. 4 lett. e) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), secondo il quale l'ente proprietario della strada, con ordinanza motivata, può prescrivere che i veicoli siano muniti, di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia sulla neve e sul ghiaccio.

Analogamente il segnale di cui all'art. 122 c. 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), illustrato nella fig. II.87, prescrive l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto, con catene da neve o, con pneumatici da neve.

Il deplorabile episodio segnalato, pertanto, sembra ascrivibile ad una errata interpretazione delle norme vigenti.

Non sono previste, infine, modifiche normative del tenore paventato da codesta Associazione.”